PAT/RFS133-09/09/2026-0716701 - Allegato Utente 1 (A01)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
SERVIZIO IV

ACCELERAMENTO DEI LAVORI DI FORMAZIONE DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

ISTRUZIONE I

NORME PER LA RAPPRESENTAZIONE IN MAPPA DEI FABBRICATI

ABBOZZI PER LA FORMAZIONE DELLE MAPPE URBANE

ASSEGNAZIONE DEI NUMERI PRINCIPALI E SUBALTERNI ALLE UNITÀ IMMOBILIARI URBANE

ROMA
OFFICINA POLIGRAFICA LAZIALE
1942 - ANNO XX

SOMMARIO

PAG.

I. - NORME PER LA RAPPRESENTAZIONE IN MAPPA DEI FABBRICATI 5

II. - PREDISPOSIZIONI DEGLI ABBOZZI DI MAPPA URBANA 7

A) Abbozzi per aggiornamento della mappa 8

B) Abbozzi per la formazione *ex novo* della mappa 10

C) Rifacimento della mappa dei centri urbani - Rilievo delle nuove mappe 12

III. - ASSEGNAZIONE DEI NUMERI PRINCIPALI E SUBALTERNI ALLE UNITÀ IMMOBILIARI ACCERTATE AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO 15

I.

NORME PER LA RAPPRESENTAZIONE IN MAPPA DEI FABBRICATI

I.

Scopo e limiti della rappresentazione in mappa dei fabbricati

La rappresentazione in mappa ha lo scopo di individuare la proiezione sul terreno di ciascun fabbricato avente caratteristiche architettoniche o costruttive proprie.

La rappresentazione è riferita alle linee perimetrali del fabbricato ed a quelle che delimitano ciascuna delle sue attinenze scoperte.

II.

Definizione della particella edilizia.

L'area coperta dal fabbricato e quella della sue attinenze scoperte non disgiunte, allorchè sull'una e sull'altra esistono, pro-indiviso, i medesimi diritti di proprietà, costituiscono nel loro insieme una *particella edilizia*.

Ciascuna attinenza disgiunta dal fabbricato (coperta o scoperta), nonchè ciascuna attinenza scoperta non disgiunta sulla quale esistono diritti di proprietà diversi da quelli esistenti sull'area coperta dal fabbricato, costituisce ugualmente una *particella edilizia*.

Le attinenze coperte non disgiunte dal fabbricato costituiscono anch'esse distinte particelle edilizie quando abbiano caratteristiche architettoniche o costruttive proprie.

III.

Rappresentazione in mappa della particella edilizia.

La particella edilizia si rappresenta in mappa circoscrivendo con una linea chiusa continua l'area coperta da costruzioni e quella delle attinenze scoperte e dando all'area coperta dalle costruzioni una tinta carminio chiaro.

Le costruzioni sottostanti interamente alla superficie del suolo, censita o meno (quale quella di terreni coltivati, di giardini, di piazze, ecc.), oppure sottostanti a manufatti (quali viadotti e simili), si rappresentano con il perimetro a tratti senza prendere il colore convenzionale dei fabbricati.

Analogamente si rappresentano le costruzioni che si estendono interamente su aree da iscriversi diversamente in Catasto (strada, fosso, ecc.), nonchè le costruzioni sospese o galleggianti, stabilmente assicurate al suolo (quali stabilimenti balneari su palafitte o galleggianti, ecc.); ma in tali casi l'area da esse coperta prende il colore convenzionale dei fabbricati.

Le costruzioni solo in parte sottostanti alla superficie del suolo, ovvero solo in parte estese sopra area da iscriversi diversamente in Catasto, si rappresentano con a tratti il solo perimetro della porzione sotterranea, pensile, sospesa o galleggiante, e per la rimanente porzione nel modo ordinario.

IV.

Numerazione delle particelle edilizie.

Ciascuna particella edilizia deve essere contraddistinta in mappa da un numero — ovvero, se corrisponde ad edificio pubblico esente da imposta (chiesa, tempio, ossario, fontana o monumento non unito alla strada su cui si trova, piazza coperta, fortezza, ecc.), da una lettera maiuscola.

Le attinenze scoperte non disgiunte dal fabbricato da cui dipendono, e formanti con esso una unica particella edilizia, si uniscono al fabbricato con il segno ∾.

Le porzioni di particelle edilizie contornate da linea interrotta — rappresentanti cioè costruzioni sottostanti o sovrastanti ad aree diversamente rappresentate, si uniscono alle porzioni eventualmente esistenti delle medesime particelle edilizie contornate da linea continua con il segno ⋈.

II.

PREDISPOSIZIONE DEGLI ABBOZZI DI MAPPA URBANA

§ 1.

Formazione degli abbozzi per la costruzione delle mappe urbane.

Alla costruzione delle nuove mappe urbane nei comuni che ne sono sprovvisti ed all'aggiornamento (in conformità anche alle *Norme per la rappresentazione in mappa dei fabbricati* di cui alla Parte I della presente Istruzione) delle mappe esistenti negli altri comuni, si provvederà in base ad appositi abbozzi di mappa urbani da formarsi in occasione dello svolgimento delle operazioni del Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

§ 2.

Estensione degli abbozzi di mappa urbana.

Gli abbozzi di mappa urbana — sia che debbano servire all'aggiornamento della parte urbana delle esistenti mappe, sia che debbano servire alla costruzione di nuove mappe — vanno limitati di regola ai centri urbani, alle frazioni dei centri stessi, ed alle borgate o aggregati di fabbricati in genere che comprendono almeno dieci particelle edilizie contenenti unità immobiliari da accertaris al Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

Nel solo caso di comuni forniti di mappa del Nuovo Catasto Terreni in conservazione, e sempre che l'operatore sia munito delle copie dei corrispondenti fogli di mappa, egli può estendere l'aggiornamento a tutto il territorio al quale si estendono le operazioni di accertamento e classamento (1), sempre limitatamente alle sole particelle edilizie contenenti unità immobiliari da accertarsi al Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

(1) « Le operazioni di accertamento e classamento si estenderanno sistematicamente ai centri urbani, alle frazioni e borgate, ecc., dei centri stessi, ed ai fabbricati sparsi lungo le vie che uniscono i centri maggiori ai minori e gli uni e gli altri fra loro per una striscia profonda circa cinquanta metri a destra e cinquanta metri a sinistra escludendo sempre i fabbricati censiti al Nuovo Catasto Terreni » (vedasi « *Acceleramento dei lavori di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano* » *Istruzione II: Accertamento e classamento*, § 40).

Non si rappresentano sugli abbozzi i pozzi scoperti, le cisterne sotterranee e le baracche provvisorie nei cortili e negli altri suoli liberi annessi ai fabbricati; nemmeno si rappresentano le piccole costruzioni accessorie — isolate o contigue a fabbricati — destinate a pollai, porcili, canili, ovvero a latrine, forni, ecc., quando la superficie coperta corrispondente non supera mq. 1,50 ovvero il volume totale vuoto per pieno delle costruzioni del tipo detto non supera mc. 3.

Non si rilevano e non si rappresentano sugli abbozzi le costruzioni non stabili e perciò non soggette ad accertamento, quali ad esempio le baracche provvisorie, le ville da campeggio spostabili, ecc.

§ 3.

Limite dei centri e degli altri aggregati urbani

Nella formazione degli abbozzi — sia per aggiornamento che per costruzione ex novo della mappa urbana — relativi a centri urbani, frazioni, borgate, aggregati di fabbricati, si assumerà come limite del centro urbano, della frazione, ecc., una linea che contenga solamente quelle particelle edilizie che non si distanziano dal restante nucleo, o dai più vicini gruppi di particelle edilizie comprese nel centro urbano, nella frazione o borgata, per oltre duecento metri all'incirca.

A) — ABBOZZI PER AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA.

§ 4.

Mappa da aggiornare.

Si procederà all'aggiornamento della parte urbana della mappa in tutti i comuni già totalmente o parzialmente rilevati per la formazione del Nuovo Catasto Terreni, nonchè nei centri abitati forniti di mappe di altro genere utilizzabili per la compilazione degli abbozzi di mappa urbana.

Nei comuni non ancora rilevati dal Nuovo Catasto Terreni si faranno pertanto indagini per conoscere se esistono o se sono in corso di costruzione mappe presumibilmente servibili, per usufruirne nella formazione degli abbozzi, evitando quanto più è possibile la esecuzione di rilievi totalmente a vista.

Per contro negli stessi comuni ove si procede all'aggiornamento della mappa esistente, se si incontrano zone nelle quali, per estensione ed importanza delle mutazioni, non è conveniente utilizzare il pre-

cedente rilievo, si procede per esse a formazione di abbozzi a vista con le regole stabilite per la redazione degli abbozzi di formazione ex novo delle mappe.

§ 5.

Estensione dell'aggiornamento.

Le mappe si aggiornano introducendo in esse sia le variazioni relative alle mutazioni constatate nei fabbricati urbani e nelle loro attinenze, sia quelle conseguenti alla applicazione agli stessi fabbricati delle *Norme per la rappresentazione in mappa dei fabbricati* (di cui alla Parte I della presente Istruzione), in quanto si diversificano dalle norme adottate nella mappa in aggiornamento.

§ 6.

Esecuzione dell'abbozzo di aggiornamento.

L'aggiornamento si esegue per mezzo di copia della mappa originale, ovvero per mezzo di ingrandimenti della mappa stessa nel caso in cui la scala originale sia minore di 1 : 1000.

Gli operatori incaricati delle operazioni del Nuovo Catasto Edilizio Urbano saranno pertanto muniti di una copia a stampa della mappa da aggiornare, oppure — in mancanza di copie a stampa, o di mappa in corso di costruzione — di un suo lucido, ovvero nel caso ammesso — di una copia dell'ingrandimento ricavato dalla mappa originale.

Su tale copia o lucido gli operatori tracceranno in rosso — ad inchiostro od a matita — tutte le linee delimitanti i perimetri dei fabbricati e delle loro attinenze, tanto se siano già esistenti in mappa, quanto se siano nuove, e completeranno o rettificheranno, ove occorra, la denominazione delle località, strade o piazze, ecc.

Le particelle edilizie corrispondenti a costruzioni non rappresentate in mappa si riporteranno sull'abbozzo di mappa con rilievo a vista approssimativamente nella scala della copia di mappa in aggiornamento.

Nella formazione dell'abbozzo di mappa gli operatori osserveranno le *Norme per la rappresentazione in mappa dei fabbricati* (Parte I della presente Istruzione). In particolare cureranno che le linee tracciate — a tratto continuo od interrotto, a seconda dei casi — per contornare le particelle edilizie e le distinte porzioni di esse ed i segni di sgraffa (∾) o di collegamennto (⟝), che tali porzioni uniscono, permettano di riconoscere e distinguere, a prima vista o senza incertezze, la forma e la estensione di ogni particella edilizia.

Gli abbozzi dovranno essere eseguiti con chiarezza sufficiente a

renderli intellegibili a chiunque debba proseguire o verificare il lavoro.

Nel caso che la variazione o l'aggiunta di un gruppo di particelle edilizie riesca di difficile rappresentazione nella scala dell'abbozzo, se ne farà un estratto in scala maggiore, contornando sull'abbozzo la zona corrispondente allo sviluppo con una grossa linea nera.

§ 7.

Ordine da seguirsi nei lavori.

Il lavoro di formazione degli abbozzi di aggiornamento dovrà precedere sempre il lavoro di accertamento e classamento delle unità immobiliari urbane, sia che esso venga sviluppato nell'intero comune prima dell'inizio delle operazioni di classamento, sia che venga sviluppato contemporaneamente a quelle operazioni.

I due lavori devono essere affidati allo stesso operatore ogni volta che sia conveniente farlo, cioè di norma nei comuni di limitata importanza nei quali la mappa sia abbastanza aggiornata.

§ 8.

Numerazione delle particelle edilizie negli abbozzi di aggiornamento.

Le particelle edilizie rappresentate negli abbozzi vengono numerate prima delle operazioni di accertamento e classamento.

Nel caso dell'aggiornamento di mappa del Nuovo Catasto Terreni, in conservazione o comunque già definitiva, alla numerazione si procede per foglio o per allegato o per gruppo di allegati, secondo il sistema applicato nella mappa da aggiornare, curando — quando sia possibile — di conservare alle particelle, rustiche o urbane, che non hanno subito modificazione alcuna, il numero primitivo. Pertanto se la numerazione nuova interessa una quantità rilevante delle particelle del foglio, dell'allegato o gruppo di allegati, essa verrà estesa all'intero foglio, allegato, o gruppo di allegati e s'inizierà dall'estremo sinistro in alto proseguendo da sinistra a destra e dall'alto in basso cassone per cassone. Nella ipotesi contraria, la correzione della numerazione sarà limitata alle sole particelle aggiornate, provvedendo ad usare, man mano che siano disponibili, i numeri eventualmente soppressi ed a continuare infine la numerazione di seguito all'ultimo numero del foglio. Se i numeri disponibili per soppressione superano quelli necessari alla numerazione delle particelle di nuova introduzione, si deve redarre una tabella dei numeri del foglio disponibili non utilizzati, da allegare all'abbozzo del foglio di mappa.

Nel caso di aggiornamento di mappa del Nuovo Catasto Terreni in corso di costruzione, la numerazione verrà limitata alle sole particelle edilizie, senza curare di conservare per esse i numeri provvisori eventualmente esistenti.

Nel caso di aggiornamento di mappa diversa da quelle del Nuovo Catasto Terreni, la numerazione sarà fatta per l'intero centro urbano o per sezioni di esso.

Tali sezioni dovranno coincidere con le zone censuarie quando il comune è suddiviso appunto in zone censuarie. Una separata numerazione si farà per ciascuna frazione o borgata, costituendole in sezioni da indicarsi con i loro nomi. Quando il centro, la frazione o borgata, sono rappresentati in più di un foglio di abbozzo, la numerazione prosegue da un foglio all'altro, sempre nell'ordine da sinistra a destra e dall'alto in basso, per ciascun foglio di abbozzo.

B) — ABBOZZI PER LA FORMAZIONE EX-NOVO DELLA MAPPA.

§ 9.

Esecuzione degli abbozzi a vista.

Gli abbozzi per la formazione *ex novo* della mappa ed in genere quelli fatti a vista senza la guida di copie o di ingrandimenti di mappe esistenti, si eseguono a matita su fogli di carta forte di formato conveniente (ad esempio cm. 50 × 35 o di formato metà), nella scala di 1 :500.

Gli abbozzi hanno carattere semplicemente dimostrativo; pertanto nel rilevare le particelle edilizie e nel tracciare sul disegno la loro figura non dovrà procedersi ad alcuna misurazione.

Su ogni foglio di abbozzo si rappresenteranno le particelle edilizie contenute in un gruppo di cassoni interi segnando sempre la denominazione delle strade, delle piazze e delle altre particolarità topografiche, anche se non interessanti la delimitazione delle particelle edilizie, quando possano essere utili ad individuarne la posizione e l'orientamento.

Su ogni foglio di abbozzo dovrà essere indicata la direzione del Nord e dovranno essere tracciati i limiti degli abbozzi contigui, con opportuni segni di riferimento.

Nella formazione degli abbozzi a vista per la costruzione *ex novo* della mappa, gli operatori osserveranno le *Norme per la rappresentazione in mappa dei fabbricati* di cui alla Parte I della pre-

sente Istruzione. Vale in proposito quanto è detto ai capoversi 4° e 5° del paragrafo 6, circa la formazione degli abbozzi per aggiornamento della mappa.

§ 10.

Ordine da seguirsi nei lavori.

Salvo il caso di piccoli aggregati di fabbricati, la formazione degli abbozzi a vista, deve sempre essere condotta a termine nell'intero comune, prima dell'inizio delle operazioni di classamento.

Alla fine dei sopraluoghi per il rilevamento a vista e la delimitazione delle particelle edilizie, i diversi fogli di abbozzo devono essere ricopiati a matita riuniti a gruppi su fogli di carta forte delle dimensioni di cm. 100 × 70 circa. Su tali fogli di mappa provvisori, devono sempre riportarsi cassoni interi e segnarsi gli inviti dei fogli adiacenti.

Dopo la numerazione delle particelle edilizie, si estraggono dalle copie così predisposte i lucidi da usarsi nella operazione di accertamento e classamento.

§ 11.

Numerazione degli abbozzi per la costruzione ex novo della mappa.

La numerazione delle particelle edilizie, negli abbozzi per la costruzione *ex novo* della mappa, si fa per foglio di mappa provvisorio, iniziando dal lembo superiore sinistro e proseguendo cassone per cassone da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso.

I numeri assegnati alle diverse particelle edilizie si riportano sulle stesse particelle nei fogli di abbozzo di campagna.

C) — RIFACIMENTO DELLA MAPPA DEI CENTRI URBANI - RILIEVO DELLE NUOVE MAPPE.

§ 12.

Uso degli abbozzi di mappa.

Al rilievo e costruzione delle mappe *ex novo* ed all'aggiornamento delle mappe esistenti, si provvederà sulla guida degli abbozzi eseguiti in occasione dei lavori di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

A tal fine — sia che si tratti di comune nel quale la mappa del Nuovo Catasto Terreni non è ancora formata, ovvero è formata ma

non ancora in conservazione; sia che si tratti di comune fornito di mappa del Nuovo Catasto Terreni — ultimate che siano nel comune le operazioni di accertamento, classamento e collaudo del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, dagli abbozzi opportunamente corretti in base alle risultanze delle suddette operazioni, si estrarrà un lucido.

§ 13.

Norme per il rilievo delle nuove mappe e per la rettifica di quelle in costruzione.

Nei comuni nei quali il rilevamento per la formazione del Nuovo Catasto Terreni si eseguirà dopo il classamento edilizio, per identificare le particelle edilizie, gli operatori incaricati del rilevamento dei centri urbani e delle altre zone di territorio di cui si abbiano gli abbozzi, si avvarranno degli abbozzi stessi. Le particelle edilizie che non vi fossero indicate perchè derivanti da costruzioni posteriori all'epoca del rilevamento a vista e comunque non accertate nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, dovranno essere segnalate all'Ufficio.

Con l'occasione si segnalano anche gli enti, accertati come urbani, che hanno acquistato caratteri non dubbi di ruralità, proponendone il discarico dal Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

Nel procedere alla numerazione delle particelle dei singoli fogli di mappa si dovranno rispettare i numeri già assegnati alle singole particelle edilizie nella formazione del Nuovo Catasto Edilio Urbano.

Nei comuni nei quali il rilevamento per la formazione del Nuovo Catasto Terreni è già eseguito, ma la mappa non è ancora in costruzione, ovvero è costruita ma non ancora pubblicata, i tecnici addetti si avvarranno degli abbozzi di mappa per eseguire, conformamente ad essi, l'aggiornamento e la rettifica del rilievo. Renderanno quindi definitivi i numeri delle particelle dei singoli fogli dopo averli corretti per rispettare i numeri già assegnati alle particelle edilizie urbane nella formazione del Nuovo Catasto Edilizio; e rettificheranno in conseguenza gli atti di formazione. Agli enti accertati nel Nuovo Catasto edilizio Urbano, sarà attribuita la qualifica di « urbano » (simbolo E. U.).

Al momento della pubblicazione degli atti del Nuovo Catasto Terreni, se questa è posteriore all'attivazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, si provvede anche alla pubblicazione del collegamento del Nuovo Catasto Terreni con il Nuovo Catasto Edilizio Urbano, rendendo ostensibili le schedine Mod. 1 (collegamento) secondo le norme della Istruzione XVI; se invece precede l'attivazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, alla pubblicazione del collegamento, si provvede in epoca successiva.

§ 14.

Norme per il rifacimento delle mappe dei centri urboni nei comuni a Nuovo Catasto Terreni in conservazione.

Nei comuni nei quali la mappa del Nuovo Catasto Terreni è già in conservazione, i tecnici provvederanno al rifacimento della mappa dei centri urbani sulla scorta degli abbozzi di mappa, dopo avere eseguito i rilievi geometrici relativi alle variazioni apportate a vista sugli abbozzi. Ai rilievi sul posto si procederà di norma in occasione della prima lustrazione del territorio dei comuni nei quali sono ultimate le operazione di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

Se il rifacimento della mappa precede la pubblicazione degli atti del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, si predisporrà il lavoro su una copia in carta forte della mappa, cancellando con trattini a matita i numeri di mappa e le linee e segni convenzionali da sopprimere, mantenendo tutte le linee preesistenti ed i numeri confermati negli abbozzi e tracciando, pure a matita, le linee di nuova introduzione rilevate, i segni convenzionali ed i numeri segnati sugli abbozzi, salvo a rimandare il delineamento delle linee di nuova introduzione e la numerazione definitiva delle particelle edilizie alla fine dei lavori di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

Nel caso di fogli di mappa non di centri urbani, quando le variazioni indicate dagli abbozzi e rilevate in campagna sono poco numerose, si potranno introdurre definitivamente nella mappa in vigore e negli altri atti catastali anche prima della fine dei lavori di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

III

ASSEGNAZIONE DEI NUMERI PRINCIPALI E SUBALTERNI ALLE UNITÀ IMMOBILIARI ACCERTATE AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

§ 15.

Ordine dei lavori.

L'accertamento delle unità immobiliari urbane comprese nei fabbricati si fa dopo la individuazione e la numerazione delle corrispondenti particelle edilizie.

§ 16.

Assegnazione dei numeri subalterni

L'unità immobiliare s'identifica negli atti del Catasto con il numero o con i numeri che contradistinguono in mappa le particelle edilizie corrispondenti ai fabbricati nei quali essa si estende (*numero principale*), nonchè — se alcuno dei detti fabbricati comprende più unità immobiliari o porzioni di unità immobiliari — con un altro numero (*numero subalterno*) da attribuire a ciascuna parte di fabbricato occupato da diversa unità immobiliare.

Di conseguenza:

a) le unità immobiliari urbane che occupano ognuna da sola un intero fabbricato, rappresentato come unica particella edilizia, si indicano con il solo numero principale;

b) le unità immobiliari o porzioni di unità immobiliari comprese con altre in un solo fabbricato, rappresentato come unica particella edilizia, si indicano con il numero principale e con un subalterno del principale. Tale subalterno è unico anche se l'unità immobiliare o la porzione di unità compresa nel fabbricato si compone di più parti non contigue;

c) le unità immobiliari che occupano più fabbricati rappresentati come distinte particelle edilizie, assumono come numero principale il complesso dei numeri attribuiti alle varie particelle edilizie. Se una unità immobiliare, che ha per numero principale un complesso di numeri, occupa, di un fabbricato rappresentato da una particella edilizia, solo una porzione, al numero principale corrispondente si aggiunge il subalterno competente alla detta porzione.

§ 17.

Numerazione dei subalterni nei fabbricati comprendenti anche porzioni rurali.

Se un fabbricato, rappresentato come unica particella edilizia, comprende — oltre ad una o più unità immobiliari o porzioni di unità immobiliari urbane — alcune porzioni aventi i requisiti della ruralità, anche tali porzioni si indicano con numeri subalterni. Prende un diverso numero subalterno ciascuna porzione rurale appartenente a diversa ditta proprietaria.

§ 18.

Ordine della numerazione dei subalterni.

La numerazione con subalterni delle diverse unità immobiliari o porzioni di unità comprese in un fabbricato, rappresentato come unica particella edilizia, si inizia dalle unità che hanno ingresso direttamente dalla strada e nell'ordine in cui si presentano lungo le strade o gli altri spazi scoperti che limitano il fabbricato, e prosegue per ciascun altro ingresso, e per ciascuna scala, dal pianterreno ai piani superiori e quindi dal piano sottostante al piano terreno agli altri piani inferiori, di norma da sinistra a destra. Nel caso che esista la numerazione interna, i subalterni di ciascun piano si assegnano nell'ordine dei numeri interni.

La regola anzidetta vale anche nel caso di fabbricato che comprende — oltre ad unità immobiliari urbane o porzioni di unità immobiliari urbane — anche porzioni aventi i requisiti della ruralità (1).

Roma, 24 maggio 1942 XX

IL DIRETTORE GENERALE
TUCCI

(1) E' consentito di derogare alla regola per la numerazione dei subalterni nel caso che il fabbricato avente alcune porzioni rurali già iscritte al Nuovo Catasto Terreni mantenga il numero principale con il quale è indicato nella mappa. Allora, e sempre che sia possibile senza creare interruzioni nella numerazione dei subalterni, si conserveranno alle entità rurali i subalterni con i quali sono distinte negli atti del Nuovo Catasto Terreni.

La presente Istruzione I sostituisce ed annulla le norme emanate con la circolare n. 217 del 23 settembre 1940-XVIII e tutte le altre sugli stessi argomenti successivamente intervenute.

N.B. In attesa della ristampa opportunatamente corretta delle Tavole allegate alle abolite « Norme per la rappresentazione in mappa dei fabbricati », per le esemplificazioni delle norme contenute nella presente Istruzione si potrà far riferimento alle dette tavole, escludendo solo la Tavola XII.